

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-201 del 14/01/2025
Oggetto	Notificatore: Igiene Ambientale Management S.r.l. (I.A.M. Srl) Via Fondo Ausa, 16 Repubblica di San Marino (RSM) - Procedura di notifica per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a smaltimento, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m, Regolamento (UE) 2024/1157. Notifica SM 1130
Proposta	n. PDET-AMB-2025-221 del 14/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	SALVATORE GANGEMI

Questo giorno quattordici GENNAIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, SALVATORE GANGEMI, determina quanto segue.

ARPAE
(AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA)

Oggetto: Procedura di notifica per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a smaltimento, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m, Regolamento (UE) 2024/1157.

Notificatore: Igiene Ambientale Management S.r.l. (I.A.M. Srl) – Via Fondo Ausa, 16 Repubblica di San Marino (RSM).

Notifica: n. SM 1130

Destinatario: GEA Depurazione Industriali Srl Via dell'Agricoltura 8, Comune di Castel Guelfo di Bologna (BO) operazione di smaltimento D9.

Allegati: Itinerario;

Approvazione della notifica n. SM 1130

I. Decisione

1. La notifica SM 1130 per il trasporto dei seguenti rifiuti pericolosi:

Codice CER:	16.10.01* rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose
Quantità totale:	400 tonnellate
Tipo di imballaggio:	Cisterna
Stato fisico:	Liquido

destinati all'impianto finale gestito dalla Società GEA Depurazione Industriali Srl Via dell'Agricoltura 8, Comune di Castel Guelfo di Bologna (BO), per essere sottoposti all'operazione di smaltimento D9, è approvata ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Regolamento CE n. 1013/06 e s.m.i.;

- 2. la presente decisione è valida fino al 07 Gennaio 2026;**
3. la presente decisione non è trasferibile;
4. la presente decisione è valida in combinazione con la decisione espressa dall'Autorità competente di spedizione; le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di spedizione possono differire da quelle espresse nella presente decisione;
5. la notifica e i documenti allegati ad essa sono parte integrante della decisione;

II. Condizioni

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento CE n. 1013/06 e s.m.i., sono di seguito indicate le condizioni:

1. durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti e dalle copie delle decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità interessate, delle autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.
2. il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito indicato nella casella 9 del documento di notifica e del documento di movimento serie SM 1130;
3. il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato secondo le modalità di confezionamento indicate nella notifica in oggetto;
4. gli automezzi di raccolta del rifiuto devono recare adeguate etichette sulle quali sia indicato, oltre alla natura, composizione e quantitativo dei rifiuti, il/i numero/i di telefono della o delle persone dalle quali possono essere ottenuti istruzioni o pareri in qualsiasi momento durante la spedizione nonché, quando possibile, l'identità del produttore iniziale dei rifiuti;
5. i rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza da seguire in caso di pericolo o di incidenti, in tal caso il trasportatore deve immediatamente avvertire la stazione di polizia competente e le Autorità amministrative interessate;
6. l'itinerario allegato alla notifica non può essere modificato, fatto salvo quanto indicato nel successivo Paragrafo III;

III. Avvertimenti

1. la presente decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di smaltimento indicato in notifica;

2. ai sensi dell'art. 13 del Regolamento CE n. 1013/06 e s.m.i., se per circostanze impreviste non può essere seguito lo stesso itinerario, il notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario;
3. ai sensi dell'art. 17 del Regolamento CE n. 1013/06 e s.m.i., il notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non ne richiedano una nuova;
4. i documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Regolamento CE n. 669/08, che integra l'Allegato IC al medesimo regolamento;
5. ai sensi dell'art. 16 lettera b) del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m., il notificatore comunica preventivamente la data effettiva di inizio della spedizione inviando copia firmata del documento di movimento compilato, come indicato all'art. 16 lettera a) del medesimo regolamento, alle autorità competenti interessate ed al destinatario almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio;
6. ai sensi dell'art. 16 lett d) del Regolamento CE n. 1013/2006, il destinatario deve dare conferma di ricevimento dei rifiuti entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti e deve certificare, non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di smaltimento e non oltre un anno dalla data di ricevimento dei rifiuti, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto smaltimento dei rifiuti. Il destinatario invia copia firmata del documento di movimento contenente tale certificato al notificatore e alle autorità competenti interessate;
7. come indicato nel contratto di smaltimento, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m.i.:
 - il notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o lo smaltimento non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente;
 - il destinatario ha l'obbligo di smaltire i rifiuti qualora sia responsabile di una spedizione illegale;
8. la presente decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto

di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto;

9. la presente decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento. In particolare la presente decisione può essere revocata, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m.i. qualora:
- la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata;
 - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate;
 - i rifiuti non siano smaltiti conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
 - i rifiuti saranno o sono stati spediti o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento;
10. la garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m.i.;

IV. Motivazioni

L'autorità competente di spedizione, Dipartimento Territorio e Ambiente della Repubblica di San Marino ha trasmesso con nota del 25/11/2024 rep. n. TTR 2024/0818 U, il dossier di notifica acquisito agli atti con P.G. 213977 del 26/11/2024.

Il dossier di notifica è stato integrato dal notificatore in data 28/11/2024, agli atti P.G. 216029.

In data 06/12/2024¹ è stata inviata al notificatore ed all'autorità di spedizione la conferma di ricevimento della notifica ai sensi art 8 comma 2 del Regolamento CE n. 1013/06 e s.m.i..

Dalla valutazione della documentazione trasmessa allegata al dossier e le successive integrazioni non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m.i. e alle motivazioni dell'importazione espresse dal notificatore.

La società Igiene Ambientale Management SRL di San Marino è in possesso di autorizzazione rilasciata con Delibera n. 16 del 29.03.2023 rilasciata dalla Repubblica di San Marino alla gestione dei rifiuti notificati e si configura come produttore del rifiuto notificato.

L'impianto di destinazione finale è in possesso di autorizzazione integrata ambientale rilasciata da ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana con determina dirigenziale n. 4874 del 14/10/2020.

L'importazione di rifiuti dalla Repubblica di San Marino alla Regione Emilia-Romagna è regolato da

¹ PG 221799 del 06/12/2024

uno specifico accordo per la gestione dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi, destinati ad operazioni di smaltimento ratificato con Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n°191 del 29/01/2019².

In data 29/11/2024 sono state pagate, mediante sistema PagoPA, le spese amministrative di 542,25 € per le procedure di notifica e per le attività di sorveglianza e controllo sulle importazioni di rifiuti in Italia in conformità all'allegato 4 al DM 370/98.

Sulla base della documentazione presentata e delle motivazioni sopra richiamate, si propone l'autorizzazione scritta alla spedizione ai sensi dell'art. 9 del Regolamento CE n. 1013/06 e s.m.i.

V. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Per il Responsabile
AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
Ing. Leonardo Palumbo³
(documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale)

L'INCARICO DI FUNZIONE
UNITÀ RIFIUTI BONIFICHE ENERGIA
Salvatore Gangemi⁴
(firmata digitalmente)⁵
(firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale)

n. 1 allegato: Itinerario di trasporto

² Ratificato tra le parti in data 26/10/2018 con atto n° 2018/496

³ Incarico assegnato con determina DDG DEL-2024-103 del 08/10/2024, del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia Romagna

⁴ In base alla Determinazione della Dirigente dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 di conferimento nuovi incarichi di funzione.

⁵ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

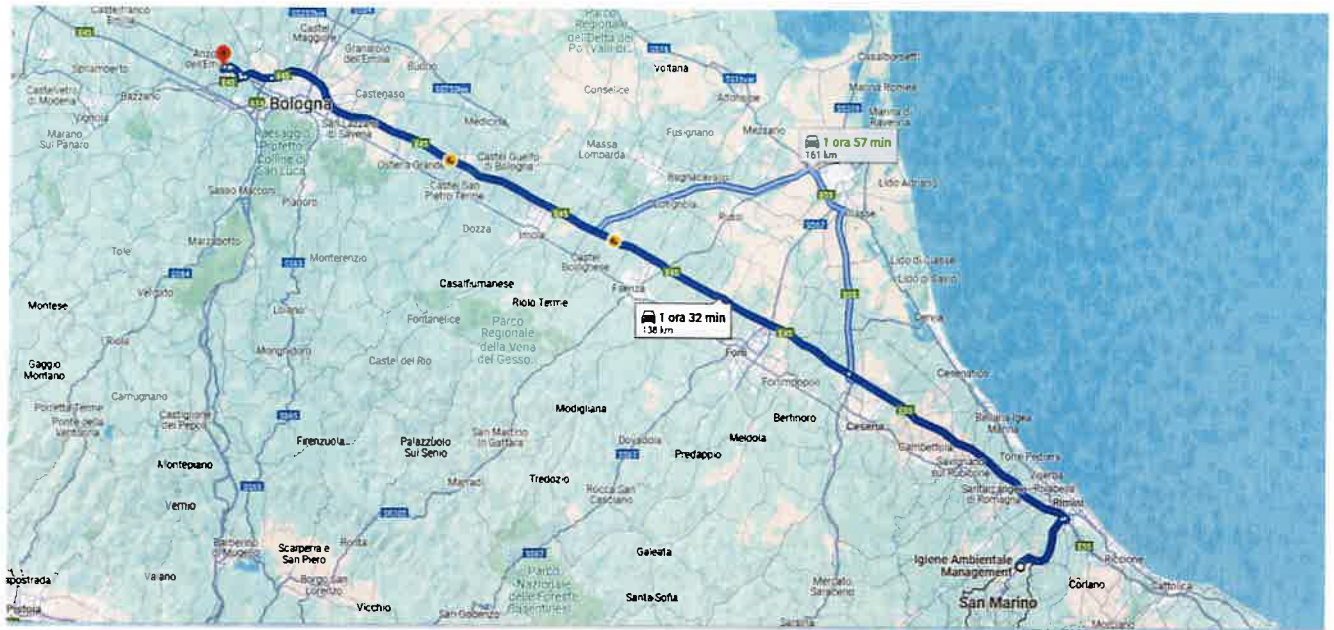
Allegato 3

Percorso previsto per la spedizione transfrontaliera **SM1137**
(punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati)

PERCORSO PRINCIPALE

PERCORSO ALTERNATIVO

PERCORSO PRINCIPALE



Da: Igiene Ambientale Management S.r.l. – Via Fondo Ausa 16 – Dogana (RSM)

A: Montieco S.r.l. – Via 2 Giugno 11/B – Anzola dell'Emilia (BO)

KM. 138 – h. 1,32.

PARTENZA: da sede Igiene Ambientale Management

Uscita dal confine: ROVERETA

Ingresso in Italia: CERASOLO AUSA

Prosegui su SS 72 Consolare Rimini San Marino

Ingresso Autostrada direzione Bologna

Uscita Autostrada: Bologna Borgo Panigale

Prosegui su SS 9 in direzione Via Emilia – uscita verso Anzola E/ Zona Industriale – svolta a sinistra per Via 2 Giugno

ARRIVO:

Via 2 Giugno 11/ B – impianto Montieco S.r.l.

PERCORSO ALTERNATIVO



Da: Igiene Ambientale Management S.r.l. – Via Fondo Ausa 16 – Dogana (RSM)

A: Montieco S.r.l. – Via 2 Giugno 11/B – Anzola dell'Emilia (BO)

KM. 155 – h. 2,45.

PARTENZA: da sede Igiene Ambientale Management

Uscita dal confine: ROVERETA

Ingresso in Italia: CERASOLO AUSA

Prosegui su SS 72 Consolare Rimini San Marino – SS 16 e Via Ravennana/SS67 direzione SP45 Ravenna

Prendi tangenziale nord di Bologna a San Lazzaro di Savena da SP253

Continua su tangenziale nord in direzione Bologna

Prendi Via Emilia in direzione Via 2 Giugno – Anzola dell'Emilia

ARRIVO:

Via 2 Giugno 11/ B – impianto Montieco S.r.l.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.